

Deliberazione n. 49 /2021/PRSE/Sant'Urbano (PD)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n.15/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Sant'Urbano (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Sant'Urbano sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 5516 del 4.11.2020), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta prot. n. 8315

del 23.11.2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011. A rendiconto si registrano i seguenti equilibri:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	175.536,76	418.918,24
Equilibrio di parte capitale	248.584,34	596.946,26
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	480.121,10	1.015.864,50 €

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

In merito all'equilibrio finale 2018 si osserva che nella DCC 13/2019 è stato approvato per euro 1.015.864,60 (mentre su BDAP è riportato per euro 1.014.835,92 a causa di minori impegni del titolo I per € 1.028,58).

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	3.102.933,31	4.041.837,31
Residui attivi	734.966,32	672.135,97
Residui passivi	1.641.817,47	1.594.866,77
FPV _S - parte corrente	183.335,89	260.583,29
FPV _S - parte capitale	281.697,16	72.114,07
Risultato di amministrazione	1.731.049,11	2.786.409,15
Totale accantonamenti	197.000,00	135.620,98
Di cui: FCDE	137.000,00	94.728,98
Totale parte vincolata	1.058.240,00	436.171,00

Totale parte destinata agli investimenti	83.860,00	2.210.000,00
Totale parte libera	391.949,11	4.617,17

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riacc.)	150.826,41	25.702,86	17,04%	213.062,35	109.496,70	51,39%
Tit.1 competenza	1.054.442,43	948.503,63	89,95%	1.034.175,70	972.362,54	94,02%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	19.559,48	2.893,48	14,79%	16.807,50	141,50	0,84%
Tit.3 competenza	1.236.270,32	1.235.831,31	99,96%	1.469.966,67	1.466.674,47	99,78%

L'organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	3.102.933,31	4.041.837,31
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	1.712.643,84	2.250.225,02
Tempestività dei pagamenti	- 12,16 giorni	- 8,48 giorni

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	891.935,16	753.520,46

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini nel 2017 ma non nel 2018;
- il rendiconto è stato approvato nei termini per entrambe le annualità;
- non c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017, mentre la si riscontra tra gli esercizi 2017-2018;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente e non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- **Rendiconto 2015 e BP 2018/2018:** deliberazione n. 410/2018/PRSP con cui la Sezione aveva rilevato i risultati negativi della gestione di competenza, sia ai sensi del DPR. 194/1996 sia ai sensi del D.Lgs. 118/2011, per un ammontare pari, rispettivamente, ad euro -1.807.854,87 ed euro -982.743,18; l'omissione dei controlli interni di gestione, ex art. 198-bis del TUEL; la mancata costituzione, a rendiconto 2015, dei fondi per i contenziosi e per le perdite degli organismi partecipati (per la partecipazione diretta al Consorzio Bacino Padova Tre, in liquidazione, il quale presenta passività potenziali); il basso valore del rapporto tra riscosso e accertato della competenza, pari al 56,38%, delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione; l'errata contabilizzazione delle entrate e spese elettorali regionali; un'anomala gestione dei residui con aumento dei saldi finali contrariamente alle attese; l'errata determinazione del FPV d'entrata di parte corrente (computato in € 46.251,59, valore errato, anziché in € 43.267,44, valore esatto) nel bilancio di previsione 2016/2018 e nei saldi di finanza pubblica, con effetti sostanziali sul bilancio di previsione poiché approvato non in pareggio finanziario (per un importo pari alla differenza tra le due somme succitate).
- **Rendiconto 2016:** deliberazione n. 336/2019/PRSE con cui la Sezione aveva rilevato: l'errata quantificazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata nel rendiconto, non congruente con quello accertato a rendiconto 2015, posto ad € 46.251,59 (valore errato) anziché ad € 43.267,44 (valore esatto); il saldo negativo in conto capitale del conto del bilancio, pari ad € -2.313,94; la bassa percentuale di riscossione in conto competenza dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione, pari al 38,91% ($20.467,22/52.604,62=0,38907$); l'errore di calcolo nei saldi di finanza pubblica (pareggio) che, se pur rispettato, dalle verifiche d'ufficio, risulta peggiorato rispetto a quello certificato alla Ragioneria Generale dello Stato (+210 migliaia di euro, verificato d'ufficio anziché +213 migliaia di euro, certificato) con l'obbligo di trasmettere all'Ente suddetto un nuovo certificato rettificativo conforme alle risultanze suddette e successivo invio alla Sezione del medesimo, nello stato di ricevuto e protocollato; l'omissione dei controlli interni di gestione, ex art. 198 - bis del TUEL. Aveva altresì raccomandato: 1) il monitoraggio dei fondi vincolati e destinati al finanziamento delle spese d'investimento in base alla loro fonte e destinazione adeguando il loro corretto ammontare nel primo rendiconto utile; 2) il monitoraggio del Consorzio Padova 3, organismo partecipato direttamente, con la quota dello 0,7995%, in

liquidazione dal 2011, dal quale potrebbero derivare conseguenze negative per il bilancio del Comune.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo *“questionario”*) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni,

province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Sant'Urbano si rilevano i seguenti profili.

Tardiva trasmissione a BDAP del rendiconto 2018

In sede istruttoria si è rilevato che il Comune di Sant'Urbano non ha trasmesso gli schemi di bilancio e gli indicatori finanziari entro i termini previsti (entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto), avendo provveduto soltanto in data 05/06/2019.

Con nota a firma congiunta (prot. n. 8315 del 23.11.2020) il Sindaco e l'organo di revisione hanno attestato che *“nel periodo dal 1/06/2019 al 5/06/2019 l'Ente ha rispettato la normativa di riferimento, di cui all'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D.L.n.113/2016”*.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Equilibri di bilancio- Fondo Pluriennale Vincolato- Risultato di amministrazione- errata trasmissione dei dati a BDAP ed errata compilazione della relazione del

revisore

In sede istruttoria si è accertato che negli allegati alla deliberazione n. 13/2019, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto 2018, l'equilibrio di parte corrente è positivo per euro 418.918,24, mentre su BDAP lo stesso equilibrio è pari a euro 417.889,66, per effetto dei maggiori impegni del titolo I pari a € 1.028,58.

Nella citata nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“il dato esatto è quello riportato negli allegati e nel rendiconto 2018 ossia €. 418.918,24”*.

Si è altresì rilevato un disallineamento tra il FPV di spesa 2016 di parte corrente, pari ad € 21.311,91 (ulteriormente confermato in sede di risposta alle richieste istruttorie sul rendiconto 2016), ed il corrispondente FPV di entrata 2017, contabilizzato in € 67.311,91 (cfr. Relazione del revisore al rendiconto 2017, pag. 9) con uno scostamento di € 46.000,00.

Al riguardo nella citata nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“si conferma il FPV di parte corrente, pari a €. 21.311,91 sia come FPVs2016 che il corrispondente FPVe 2017. Il dato corretto risulta quindi essere €. 21.311,91 e la Relazione riporta un dato non esatto con uno scostamento di €. 46.000,00”*.

Si sono altresì rilevate discrasie nella determinazione del risultato di amministrazione, tenuto conto dei differenti dati presenti in BDAP e nella deliberazione n. 13/19, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto 2018; nel contempo il fondo contenzioso, pari a 13mila euro, risulta difforme rispetto a quanto riportato nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018 (pg. 15), per effetto della mancata riproposizione di € 20.000 euro già accantonati nel risultato di amministrazione 2017.

Nella citata nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione, nel premettere che *“nella DCC 13/2019 la differenza del FCDE era stata inserita nella parte vincolata che risulta corretta come inserita nel BDAP. Il FCDE corretto somma a €. 94.728,98. Il fondo contenzioso pari a €. 13.000,00 non ha tenuto conto di quanto accantonato l'anno precedente. Si deve rilevare che il contenzioso dell'Ente continua a diminuire e pertanto si è ritenuto congrua la somma inserita nel risultato di amministrazione e nel BDAP”*, hanno trasmesso la seguente tabella.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018	BDAP	DCC 13/2019	DATO CORRETTO
Risultato contabile di amministrazione	2.785.380,57	2.786.409,15	2.786.409,15
(-) Totale parte accantonata	135.620,98	97.892,00	135.620,98
di cui FCDE al 31/12/2018	94.728,98	57.000,00	94.728,98
(-) Totale parte vincolata	436.171,00	474.000,00	436.171,00
(-) Totale parte destinata a investimenti	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
Avanzo (totale di parte libera)	3.588,59	4.517,15	4.617,17

Il Collegio, nel rilevare la molteplicità di errori presenti in BDAP, negli allegati alla deliberazione n. 13/19 e nelle relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti 2017 e 2018, richiama l'Ente e l'organo di revisione a prestare la massima attenzione nel porre in essere tali adempimenti, previsti dalla legge.

Gestione residui- riscossione

In sede istruttoria si è rilevato un modesto tasso di riscossione in c/residui con riferimento ai titoli I (rapporto riscossioni/accertamenti pari al 17,04% nel 2017 e al 51,39% nel 2018) e III (14,79% nel 2017 e 0,84% nel 2018).

Sono stati altresì chiesti chiarimenti in merito all'assenza di residui derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“per quanto riguarda le Sanzioni amministrative per violazioni al codice la strada si comunica che la convenzione con il Comune di Este è cessata nel corso dell'anno 2018 e la scrivente amministrazione risulta sprovvista di ufficio deputato al servizio di controllo della viabilità in quanto l'unico addetto svolgeva funzioni diverse. Si precisa inoltre che nel corso dell'anno 2018 non sono pervenute all'Ente somme relative alle sanzioni amministrative afferenti al C.D.S.”*.

Al riguardo il Collegio, nel rammentare l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari, raccomanda all'Ente di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di accertamento e riscossione delle entrate.

Organismi partecipati

Come già osservato nella deliberazione n. 336/2019/PRSE, il Comune di Sant'Urbano partecipa al Consorzio Padova 3, in liquidazione, con una quota pari al 0,7995%.

Pur prendendo atto di quanto dichiarato dal Sindaco e dall'organo di revisione, secondo cui *“si ritiene il fondo accantonato di €. 25.000,00 congruo in relazione alle partecipazioni dell'Ente”*, si osserva che la procedura di liquidazione è ancora in corso, malgrado sia stata attivata sin dal 2011. Come già rilevato nella citata deliberazione di questa Sezione, dalla partecipazione potrebbero derivare per il Comune oneri finanziari qualora il bilancio finale di liquidazione si dovesse chiudere in perdita. Per tale motivo la Sezione raccomanda un prudente e diligente monitoraggio dell'organismo consortile in questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Sant'Urbano (PD):

- rileva la tardiva trasmissione alla banca dati BDAP del rendiconto 2018;
- rileva le discrasie presenti in BDAP, negli allegati alla deliberazione n. 13/19 e nelle relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti 2017 e 2018, richiamando l'Ente e lo stesso l'organo di revisione a prestare la massima attenzione nel porre in essere tali

adempimenti, previsti dalla legge;

- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di accertamento e riscossione delle entrate;
- raccomanda il monitoraggio del procedimento di liquidazione del Consorzio Padova 3;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sant'Urbano (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini